

CLUB ALPINO ITALIANO
GRUPPO PROVINCIALE ALTO ADIGE
STATUTO DEL CAI GRUPPO PROVINCIALE ALTO ADIGE
ENTE DEL TERZO SETTORE

INDICE

- Art. 1 Costituzione – Sede – Durata
- Art. 2 Natura
- Art. 3 Scopi e attività
- Art. 4 Soci
- Art. 5 Organi del Gruppo Provinciale
- Art. 6 Assemblea Provinciale dei Delegati - costituzione e composizione
- Art. 7 Comitato Direttivo Provinciale - compiti e poteri
- Art. 8 Presidente Provinciale -compiti e poteri
- Art. 9 Coordinamento delle Sezioni Cai Alto Adige della Provincia di Bolzano
- Art. 10 Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti Ovvero Organo di Controllo- Compiti e poteri
- Art. 11 Collegio Provinciale dei Probiviri Collegio – Compiti e poteri
- Art. 12 Organi tecnici Provinciali consultivi
- Art. 13 Organi tecnici Provinciali e interprovinciali operativi
- Art. 14 Divieti e obblighi del Gruppo Provinciale
- Art. 15 Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali
- Art. 16 Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali
- Art. 17 Incompatibilità tra cariche sociali
- Art. 18 Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità
- Art. 19 Decorrenza e durata delle cariche elettive
- Art. 20 Sostituzione di componenti di organi del Gruppo Provinciale decaduti prima del termine del mandato
- Art. 21 Decorrenza e durata delle commissioni Provinciali
- Art. 22 Modifiche allo Statuto del Gruppo Provinciale
- Art. 23 Patrimonio
- Art. 24 Risorse economiche
- Art. 25 Bilancio d'esercizio e relazione di missione
- Art. 26 Bilancio sociale
- Art. 27 Libri sociali
- Art. 28 Scioglimento
- Art. 29 Rinvio allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI

Art. 1 – Costituzione – Sede – Durata

1. Le Sezioni ed i Soci del Club Alpino Italiano appartenenti territorialmente alla Provincia Autonoma di Bolzano costituiscono l'Associazione con qualifica di Ente del Terzo Settore denominata "CLUB ALPINO ITALIANO GRUPPO PROVINCIALE ALTO ADIGE" Ente del Terzo Settore. A seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la medesima assumerà la denominazione "Club Alpino Italiano - Gruppo Provinciale Alto Adige – Ente del Terzo Settore – con la sigla "CAI GRUPPO PROVINCIALE Alto Adige ETS" e di seguito anche indicato come Gruppo Provinciale. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Associazione del Terzo Settore" -
2. L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
3. La sede legale e amministrativa del Gruppo Provinciale è posta a tutti gli effetti nel comune di Bolzano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Comitato Direttivo Provinciale e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della provincia di Bolzano ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. Ai sensi dell'art 35 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'Associazione è costituita in forma di Associazione riconosciuta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni ETS. Se successivamente il numero degli associati diviene inferiore a quello sopra stabilito esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Non sono previste limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. È consentita l'ammissione come associati di altre Sezioni del Club Alpino Italiano purché iscritte al RUNTS, (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Art. 2 – Natura

1. Il CAI Gruppo Provinciale Alto Adige è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. È costituito ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. e opera in conformità alle norme statutarie e regolamentari del Club Alpino Italiano, nonché agli indirizzi dell'Assemblea dei Delegati Nazionale e alle delibere degli organi centrali del CAI. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
2. È soggetto di diritto privato dotato di proprio ordinamento che gli

assicura autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Art. 3 – Scopi e attività

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a criteri di democraticità; persegue dette finalità attraverso lo svolgimento in via prevalente di attività rivolte alla promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle Italiane e la difesa del loro ambiente naturale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
2. L'attività è svolta in forma di azione volontaria o di erogazione liberale di denaro, beni o servizi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale indicate all'art.5 D.lgs. 117/2017, che si propone di svolgere:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art.5 D.lgs. 117/2017, primo comma, lettera e); con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art.5 D.lgs. 117/2017, primo comma, lettera f);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art.5 D.lgs. 117/2017, primo comma, lettera i), organizzazione e gestione di attività escursionistiche di interesse sociale, culturale (art.5 D.lgs. 117/2017, primo comma, lettera k);
3. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) rapportarsi con la Pubblica Amministrazione in generale e la Provincia Autonoma di Bolzano, nei settori nei quali la stessa ha potere legislativo e a stabilire, nel rispetto delle direttive impartite dagli organi centrali del sodalizio, contatti periodici con la Provincia Autonoma stessa con i Comuni, con i Comitati di gestione dei Parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali e comunque con ogni ente territoriale, per una collaborazione permanente soprattutto in tema di tutela dell'ambiente montano, dei percorsi escursionistici, di interventi riguardanti i rifugi e le opere alpine e di attività formative volte alla frequentazione consapevole della montagna;
 - b) rappresentare, coordinare, indirizzare, supportare e collaborare con le Sezioni dell'Alto Adige nei rapporti con il CAI Sede

- Centrale, con le Istituzioni locali, con altri gruppi Regionali e, ove richiesto o necessario, nei rapporti fra le Sezioni medesime, fornendo ogni forma di collaborazione e sostegno utili al raggiungimento degli scopi statutari;
- c) costituire, nell'ambito del territorio provinciale, commissioni tecniche provinciali e/o interregionali consultive ed operative o gruppi di studio anche operativi per vari settori di attività provvedendo alle loro spese di funzionamento;
 - d) curare altresì gli interessi collettivi di Sezioni non appartenenti alla Provincia di Bolzano, limitatamente alla tutela di rifugi e opere alpine esistenti sul territorio di propria competenza.
4. Il Gruppo Provinciale potrà inoltre esercitare attività secondarie e strumentali, anche a carattere commerciale, funzionali al conseguimento dei suoi scopi istituzionali e tra esse:
- a) conclusione di contratti d'affitto, di locazione, anche finanziaria, di comodato di immobili o di mobili e di godimento in senso lato;
 - b) erogazione di servizi di pubblicità e sponsorizzazioni;
 - c) assunzione di partecipazione in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali;
 - d) organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor (fisse) e outdoor (mobili) per i soci e le sezioni dell'area territoriale;
 - e) assunzione di patrimoni e lasciti delle Sezioni ricorrendone i casi di legge;
 - f) l'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Comitato Direttivo Provinciale che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Art. 4 Soci.

1. Fanno parte, in qualità di Soci del Gruppo Provinciale, le Sezioni CAI aventi sede in Provincia di Bolzano con i relativi associati.
2. I diritti e i doveri dei Soci sono: diritto di partecipare in assemblea con diritto di voto, essere informati delle attività e partecipare alle stesse, esaminare i libri sociali, adottare comportamenti conformi allo spirito dello statuto, rispettare lo statuto, versare l'eventuale quota associativa. Le quote associative non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
3. I minori possono associarsi alle Sezioni CAI su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'assemblea quale delegato con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.

Art. 5 - Organi del Gruppo Provinciale

1. Gli Organi del Gruppo Provinciale sono:
 - a) l'Assemblea Provinciale dei Delegati (APD);

- b) il Comitato Direttivo Provinciale (CDP);
 - c) il Presidente Provinciale (PP);
 - d) Il Coordinamento delle Sezioni CAI ALTO ADIGE;
 - e) il Collegio dei Revisori o l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge (D.lgs. 117/2017 - Codice del terzo settore);
 - f) il Collegio Provinciale dei Probiviri.
2. Le cariche sociali del Gruppo Provinciale sono a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 5 (Organo di controllo) e 31 (Revisione legale dei conti) del D.lgs. 117/17 (Codice Terzo Settore), e fatto salvo il rimborso delle sole spese di missione debitamente documentate.
 3. Le elezioni e le designazioni alle cariche sono effettuate con voto libero e segreto da parte dei delegati di diritto ed elettivi.
 4. Possono essere candidati alle cariche sociali i Soci maggiorenni, ordinari e familiari, in possesso delle competenze, esperienze, condizioni e compatibilità inerenti alla carica, secondo lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.
 5. Gli eletti durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
 6. I componenti degli organi del Gruppo Provinciale devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile cooperazione.

Art. 6 - Assemblea Provinciale dei Delegati – Costituzione e composizione.

L'Assemblea Provinciale dei Delegati è l'organo sovrano del Gruppo Provinciale nell'espletamento delle funzioni a esso attribuite. È composta dai presidenti delle Sezioni della Provincia di Bolzano e dai delegati eletti dai rispettivi Soci. Il numero dei delegati è regolato da quanto stabilito dallo Statuto del CAI Nazionale per l'Assemblea Nazionale dei Delegati. I Soci delle Sezioni del CAI ALTO ADIGE eleggono nelle rispettive assemblee sezionali i delegati elettivi come stabilito dallo Statuto Nazionale CAI (art. 12). I delegati elettivi e di diritto (presidenti di sezione) rappresentano le Sezioni e i Soci nelle assemblee Nazionali e Provinciali dei Delegati.

1. L'Assemblea Provinciale dei Delegati è l'organo sovrano del Gruppo Provinciale ed è composta dai Soci delegati di diritto ed elettivi, così come indicati anno per anno dalla sede per la partecipazione all'Assemblea Delegati Nazionale. Il suo funzionamento è retto dalle norme del Regolamento Generale CAI.
2. Le Deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati Provinciale sono vincolanti nei confronti degli associati, degli organi tecnici e delle commissioni del Gruppo Provinciale.
3. L'Assemblea dei Delegati Provinciale assolve le seguenti specifiche funzioni:
 - a) adotta e modifica lo Statuto del Gruppo Provinciale secondo le modalità stabilite nel presente statuto;
 - b) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento del Gruppo Provinciale;
 - c) adotta i programmi annuali e pluriennali del Gruppo Provinciale;

- d) elegge e revoca il Presidente Provinciale, i componenti del Comitato Direttivo Provinciale, del Comitato Elettorale Provinciale, del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti ovvero dell'organo di controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri con le modalità stabilite dal presente statuto;
 - f) su proposta del Comitato Direttivo Provinciale costituisce, conferma, unifica e sopprime gli organi tecnici operativi Provinciali e interprovinciali (nel caso di organi interprovinciali, con valenza solo per il proprio Gruppo Provinciale), commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-locale ed approvando i programmi annuali di attività;
 - g) revoca, al verificarsi dei presupposti previsti dallo Statuto e/o dai Regolamenti del Club Alpino Italiano, i componenti degli organi sociali e il revisore legale dei conti, promuovendo l'azione di responsabilità nei confronti degli stessi ove ritenuta opportuna;
 - h) approva l'operato del Comitato Direttivo Provinciale, il bilancio di esercizio e preventivo del Gruppo Provinciale;
 - i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) favorisce la creazione di coordinamenti e reti fra Sezioni;
 - k) delibera forme di coordinamento e di collaborazione temporanee con altri Gruppi Provinciali e Interprovinciali;
 - l) su proposta del Comitato Direttivo Provinciale stabilisce annualmente la quota associativa a carico delle Sezioni da destinarsi al Gruppo Provinciale per il suo funzionamento;
 - m) decide, determinandone l'ammontare, la quota associativa annuale dei Soci, (non inferiore alla quota approvata dalla Assemblea Nazionale dei Delegati);
 - n) propone i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano - esclusa l'Assemblea Delegati Nazionale - e nel Comitato Elettorale (CE); elegge i componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo assegnati all'area Trentino Alto Adige, rispettivamente in ottemperanza alle norme di cui al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano;
 - o) approva l'assunzione di partecipazioni del Gruppo Provinciale in enti, associazioni e società mutualistiche che, senza fini di lucro, abbiano per scopo la cessione di beni e la fornitura di servizi nei confronti dei Soci del Club Alpino Italiano e di tutte le sue articolazioni territoriali e funzionali, anche senza il vincolo della prevalenza, purché funzionali e strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali;
 - p) delibera su ogni questione, contenuta nell'Ordine del Giorno, che le venga sottoposta dal Comitato Direttivo Provinciale o dal Collegio dei Revisori dei Conti o dall'Organo di Controllo.
4. L'Assemblea Provinciale dei Delegati ordinaria deve essere

convocata almeno una volta all'anno, entro il termine del 15 Aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. La convocazione viene effettuata con avviso contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo e degli argomenti da trattare, spedito almeno 15 giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza al Presidente di ciascuna Sezione del Gruppo Provinciale Alto Adige per mezzo di posta ordinaria o altro mezzo telematico o elettronico.

5. Il bilancio economico preventivo viene approvato a mezzo assemblea ordinaria, da svolgersi entro il 15 novembre dell'anno precedente all'anno di riferimento del bilancio.
6. L'Assemblea Provinciale dei Delegati ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati presenti di persona o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei delegati presenti di persona o per delega - registrati al tavolo della Commissione per la verifica dei poteri, salvo quanto previsto per l'adozione e la modifica dello Statuto del Gruppo Provinciale. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei delegati presenti di persona o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
7. L'Assemblea Straordinaria Provinciale dei Delegati è convocata ogni qualvolta il Comitato Direttivo Provinciale lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, oppure da 1/10 (un decimo) dei Delegati del Gruppo Provinciale. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei delegati con diritto di voto presenti di persona o per delega - registrati al tavolo della Commissione per la verifica dei poteri. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea Provinciale dei Delegati in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei delegati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione del Gruppo Provinciale.
8. Ciascun delegato, sia di diritto che elettivo, partecipa alla Assemblea Provinciale dei Delegati e può votare anche a nome di altri delegati della Sezione a cui appartiene o di altra Sezione del Gruppo Provinciale fino ad un massimo di due deleghe. Il Presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un Vicepresidente, da un Socio della Sezione, purché da lui incaricato per iscritto, nonché da un delegato di altra Sezione del Gruppo Provinciale.
9. I Delegati per partecipare all'Assemblea Provinciale devono registrarsi al tavolo della Commissione verifica dei poteri con eventuali deleghe, ove ricevono le schede convalidate e il materiale

- necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori dell'Assemblea Provinciale dei Delegati.
10. I Delegati per esercitare il diritto di rappresentanza devono consegnare al tavolo della Commissione verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal delegato e dal Presidente della Sezione che rilascia l'autorizzazione, nonché documentare la regolare iscrizione al Club Alpino Italiano.
 11. Le autorizzazioni vidimate, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
 12. Il Comitato Direttivo Provinciale nomina, prima dell'inizio dell'Assemblea, la Commissione di verifica dei poteri, composta, ove possibile, dal Segretario del Comitato Direttivo Provinciale, da un Revisore dei Conti e da un Socio della Sezione ospitante.
 13. L'Assemblea Provinciale dei Delegati può altresì essere svolta in forma di videoconferenza, nel rispetto dei limiti e delle modalità specificatamente previste dai regolamenti CAI. In caso di votazioni segrete dovranno essere adottate specifiche piattaforme o programmi, anche non forniti dal CAI, purché assicurino, secondo le vigenti norme, la segretezza del voto e l'anonimato dei votanti. Dovranno altresì essere garantite le modalità di controllo dei partecipanti e soprattutto le verifiche dei poteri, il controllo dei delegati e le assegnazioni delle deleghe, secondo la piattaforma in uso al CAI.
 14. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in aula o, in caso di videoconferenza, della maggioranza degli aventi diritto al voto che risultino regolarmente collegati, di persona o per delega.
 15. L'Assemblea Provinciale dei Delegati prima dell'inizio dei lavori nomina il presidente dell'Assemblea, il segretario e tre scrutatori.
 16. La validità della seduta è retta dai seguenti principi, applicabili anche alle decisioni od elezioni di competenza del Comitato Direttivo Provinciale e degli altri organi e commissioni del Gruppo Provinciale:
 - a) nel numero fissato per la validità delle sedute non possono computarsi i delegati elettivi o di diritto presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti ed affini sino al IV grado siano in conflitto di interessi o abbiano interessi propri e debbano quindi astenersi;
 - b) i Delegati elettivi o di diritto che dichiarano di astenersi volontariamente (cioè, senza esservi obbligati) dalla votazione si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta;
 - c) i Delegati elettivi o di diritto che escono dalla sala prima della votazione o dichiarando di non partecipare alla votazione, o in caso di videoconferenza si scollegano, non si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta.

Art. 7 - Il Comitato Direttivo Provinciale – Compiti e poteri.

1. Il Comitato Direttivo Provinciale è l'organo di gestione del Gruppo

Provinciale e assume la seguente denominazione: Club Alpino Italiano – Comitato Direttivo Provinciale Alto Adige.

2. Il Comitato Direttivo Provinciale è composto da 6 (sei) componenti oltre al Presidente Provinciale e resta in carica 3 anni.
3. Il Comitato Direttivo Provinciale viene convocato dal Presidente Provinciale nella prima seduta dopo l'elezione, elegge un vicepresidente, un tesoriere e un segretario. Il tesoriere ed il segretario possono essere nominati anche al di fuori dei componenti il Comitato Direttivo Provinciale ed in questo caso la loro partecipazione alle sedute sarà senza diritto di voto. Nella stessa seduta il Comitato Direttivo Provinciale conferisce ai singoli consiglieri le specifiche deleghe che verranno di seguito comunicate alle Sezioni, OTTO e Commissioni, con i quali le Sezioni stesse dovranno tenere i contatti sulle materie specifiche attribuite.
4. Alle sedute del Comitato Direttivo Provinciale possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Coordinamento delle Sezioni CAI Alto Adige ai quali dovrà essere preventivamente comunicato l'ordine del giorno. Partecipano, senza diritto di voto, i Soci eletti nel Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, nel Comitato Direttivo Centrale e nel Collegio dei revisori dei conti nazionale appartenenti ad una Sezione del Gruppo Provinciale i componenti dell'organo di controllo Provinciale. I componenti del Comitato Direttivo Provinciale partecipano alle sedute dell'Assemblea Provinciale dei Delegati; possono prendervi la parola, ma non esercitare il diritto di voto. A tutti i partecipanti dovrà essere preventivamente comunicato l'ordine del giorno,
5. Il Comitato Direttivo Provinciale assolve le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta, tramite il Presidente Provinciale o per delega dello stesso, il Club Alpino Italiano e unitariamente le Sezioni e Soci del Gruppo Provinciale;
 - b) può perfezionare accordi e convenzioni ai fini istituzionali, senza però assumere impegni coinvolgenti le Sezioni se non per programmi adottati dalla Assemblea Provinciale dei Delegati, o per mandato delle Sezioni o per espressa delega del Comitato Direttivo Centrale;
 - c) predispone i programmi annuali del Gruppo Provinciale e li sottopone alle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale dei Delegati;
 - d) propone alla Assemblea Provinciale dei Delegati la costituzione, la conferma, l'unificazione e la soppressione degli Organi tecnici Provinciali operativi (anche a dimensione interregionale, con valenza ovviamente solo per il proprio Gruppo Provinciale), commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali, esercitando sugli stessi la funzione di indirizzo politico-locale; ne coordina l'attività, predisponendo un unico regolamento che ne disciplini le modalità di funzionamento comuni;
 - e) nomina i componenti degli Organi tecnici regionali o interregionali operativi e consultivi con le modalità stabilite

- dall'art. 12 del presente Statuto;
- f) approva preventivamente i programmi annuali di attività degli Organi tecnici Provinciali operativi e consultivi, delle Commissioni e di altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali;
 - g) collabora con le Sezioni di altri Gruppi Provinciali e Gruppi Regionali che possiedono o gestiscono strutture ricettive nell'ambito territoriale dell'Alto Adige;
 - h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e di carattere secondario documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - i) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano;
 - j) fissa i recapiti degli organi del Gruppo Provinciale;
 - k) redige e riordina le proposte di modifica dello Statuto del Gruppo Provinciale, preparate per iniziativa del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del Gruppo Provinciale; sottopone all'Assemblea Provinciale dei Delegati le modifiche per l'approvazione; fornisce interpretazione autentica dello statuto del Gruppo Provinciale;
 - l) pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale dei Delegati;
 - m) è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del Gruppo Provinciale;
 - n) delibera la costituzione di nuove Sezioni ed approva la costituzione di nuove Sotto Sezioni nell'ambito del territorio della propria provincia;
 - o) coordina e controlla l'attività delle Sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali e vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari;
 - p) favorisce la creazione dei coordinamenti Provinciali di Sezioni, ne indirizza e ne segue l'attività.
 - q) invia, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club Alpino Italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata;
 - r) presenta al Comitato Direttivo Centrale entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per la Assemblea Delegati Nazionale una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente e trasmette copia dei bilanci;
 - s) trasmette al Direttore e al Comitato Direttivo Centrale, entro trenta giorni dalle votazioni o dalla loro variazione, l'elenco degli eletti negli organi del Gruppo Provinciale e il recapito ufficiale;
 - t) trasmette al Comitato Elettorale, entro trenta giorni dalle avvenute votazioni, l'elenco degli eletti o designati alle cariche negli organi del Club Alpino Italiano e trasmette al Comitato Elettorale le schede;
 - u) trasmette al Direttore e al Comitato Direttivo Centrale, entro trenta giorni dalla adozione da parte della Assemblea Delegati

- Provinciale, copia dello Statuto del Gruppo Provinciale e delle sue modifiche;
- v) delibera lo scioglimento delle Sezioni nei casi previsti dal Regolamento Generale, restando la liquidazione soggetta alle norme del CAI e di legge se la sezione è costituita come Ente di Terzo Settore, deliberando altresì l'eventuale acquisizione del loro patrimonio;
 - w) provvede alla organizzazione della Assemblea Delegati Provinciale, anche delegando specifici compiti organizzativi alla sezione ospitante;
 - x) designa, su indicazione dell'Assemblea Provinciale Delegati o di singole Sezioni, propri candidati per la nomina a componenti degli Organi Tecnici Centrali Operativi, degli Organi Tecnici Centrali Consultivi o Strutture Operative.
6. Le sedute del Comitato Direttivo Provinciale si svolgono in via ordinaria ogni qualvolta il Presidente Provinciale lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti dello stesso o dal Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti o dal Coordinamento dei Presidenti Sezionali.
 7. La convocazione del Comitato Direttivo Provinciale deve essere inviata per iscritto, anche per posta elettronica, almeno dieci giorni prima della seduta con l'indicazione dell'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il Presidente Provinciale può convocare una seduta del Comitato Direttivo Provinciale anche a mezzo telefono o altro eventuale mezzo telematico avente stessa funzione, con un preavviso di almeno 48 ore.
 8. Il Comitato Direttivo Provinciale è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I verbali delle riunioni, redatti a cura del Presidente e del Segretario vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio Direttivo Provinciale stesso nella riunione successiva e conservati agli atti e trasmessi per conoscenza alla Conferenza dei Presidenti Sezionali.
 9. Provvede alla organizzazione della Assemblea Provinciale dei Delegati, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea.

Art. 8 - Presidente Provinciale - Compiti e poteri.

1. Il Presidente Provinciale è il legale rappresentante del Gruppo Provinciale; ha poteri di rappresentanza, che può delegare, ha la firma sociale e assolve alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) convoca l'Assemblea Provinciale dei Delegati preferibilmente presso una Sezione CAI del Gruppo Provinciale. In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea può essere convocata dal Vicepresidente, su richiesta della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo Provinciale. Inoltre la convocazione ai presidenti di Sezione e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive Sezioni almeno quindici giorni prima della data fissata per la seduta unitamente all'ordine del giorno e alla

- documentazione relativa agli argomenti inseriti nello stesso – con indicazione di località, data, orario delle operazioni di verifica dei poteri, ora di inizio assemblea – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno;
- b) stabilisce, sentito il Comitato Direttivo Provinciale, l'ordine del giorno, che può essere proposto anche dalle singole Sezioni o dal Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) invita all'Assemblea Provinciale dei Delegati il rappresentante territoriale componente del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo, del Comitato Direttivo Centrale, i rappresentanti della AGAI e del CNSAS e i Presidenti delle Commissioni Tecniche Provinciali che possono intervenire, senza diritto di voto, sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) presenta all'Assemblea Provinciale dei Delegati la relazione generale annuale sullo stato del Gruppo Provinciale accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale del Gruppo Provinciale;
 - e) convoca e presiede le sedute del Comitato Direttivo Provinciale;
 - f) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al Comitato Direttivo Provinciale per la ratifica nella seduta immediatamente successiva, da convocarsi entro un mese;
 - g) rappresenta il Gruppo Provinciale alla Conferenza dei Presidenti Regionali Nazionale;
 - h) attua le deliberazioni del Comitato Direttivo Provinciale;
 - i) trasmette il bilancio di esercizio e il bilancio sociale alle Sezioni ed alla sede centrale del CAI, dopo approvazione dell'Assemblea Provinciale dei Delegati.
2. In caso d' impedimento il Presidente Provinciale è sostituito dal Vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il Comitato Direttivo Provinciale avente maggiore anzianità di adesione al Club Alpino Italiano.

Art. 9 - Coordinamento delle Sezioni CAI Alto Adige della Provincia di Bolzano

Natura

Il Coordinamento delle Sezioni CAI Alto Adige ha lo scopo di razionalizzare e ottimizzare le attività comuni tra le Sezioni del Gruppo Provinciale coordinandone iniziative, proposte e Organi Tecnici Territoriali.

Il Coordinamento ha funzioni di indirizzo verso il Comitato Direttivo Provinciale al quale propone attività e interventi necessari al territorio e ne verifica l'esecuzione.

Composizione

È composto dai Presidenti delle Sezioni appartenenti territorialmente al Gruppo Provinciale CAI Alto Adige o da essi delegati. I componenti vengono nominati e rimangono in carica con le regole previste dai rispettivi regolamenti sezionali.

1. Il Coordinamento viene convocato dal Presidente del Comitato Direttivo Provinciale almeno due volte all'anno; può, su invito,

partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo Provinciale, con possibilità di intervento, ma senza diritto di voto. Possono essere invitati alle riunioni del Coordinamento delle Sezioni CAI Alto Adige gli Organi tecnici territoriali o altre persone direttamente interessate agli argomenti trattati.

2. Propone indirizzi di gestione al Comitato Direttivo Provinciale e ne verifica l'attuazione nei termini e condizioni predefinite.
3. Nomina tra i suoi componenti un coordinatore che fa da portavoce al e dal Comitato Direttivo Provinciale.
4. Il coordinatore ha facoltà di indire riunioni, di propria iniziativa o su richiesta da almeno 1/3 (un terzo) delle sezioni appartenenti.

**Art. 10 - Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti
ovvero organo di controllo –
Compiti e poteri**

1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti o analogo organo di controllo, ricorrendone le condizioni di legge, vigila sulla correttezza contabile e sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Gruppo Provinciale.
2. Il Collegio è composto da almeno tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Provinciale dei Delegati fra gli associati che siano in possesso di adeguate competenze economiche-contabili, con almeno due anni completi di iscrizione alla propria sezione. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. Al verificarsi delle condizioni previste dell'art. 30 del D.lgs. 117/2017 le funzioni dei Revisori dei Conti saranno esercitate dall'organo di controllo, composto da Soci e non Soci che potrà essere nominato dall'Assemblea Provinciale dei Delegati, alternativamente, sia in forma collegiale, sia in forma monocratica e potrà essere composto da Soci e non Soci. Se costituito in forma collegiale, sarà composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Se costituito in forma monocratica sarà composto da un membro effettivo e da un membro supplente. L'Organo di controllo così costituito svolgerà le funzioni previste dal D.lgs. 117/2017. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art.2399 del Codice Civile e almeno uno dei componenti effettivi e supplenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma 2 del Codice Civile.
4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017, o qualora lo ritenesse opportuno, l'Assemblea Provinciale dei Delegati nominerà un Revisore legale o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro; la revisione potrà essere altresì affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i componenti devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti o l'Organo di controllo collegiale elegge tra i propri componenti effettivi il Presidente che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio; i

componenti possono intervenire alle riunioni del Comitato Direttivo Provinciale, senza diritto di voto ed assistono alle assemblee dei Soci.

6. Il Collegio esercita:
 - il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Gruppo Provinciale;
 - l'esame dei bilanci di esercizio e redige una relazione di accompagnamento al bilancio medesimo;
 - la vigilanza sul rispetto dello statuto.
7. I componenti possono chiedere notizie sull'andamento delle operazioni amministrative del Gruppo Provinciale e svolgere ispezioni e in caso di riscontro di irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Comitato Direttivo Provinciale, possono convocare una Assemblea Provinciale dei Delegati straordinaria.

Art. 11 - Collegio Provinciale dei Probiviri – Compiti e poteri

1. Il Collegio dei Probiviri costituisce organo giudicante di primo grado conformemente all'ordinamento del CAI.
2. Il Collegio Provinciale dei Probiviri del Gruppo Provinciale è composto da tre componenti effettivi che si possono alternare alla presidenza dell'Organo e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Provinciale dei Delegati fra gli associati che siano in possesso di adeguate competenze giuridiche e adeguato curriculum associativo.
3. Il Collegio giudica e decide in primo grado sulle controversie interne al Gruppo Provinciale o deferite alla propria competenza, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare del Club Alpino Italiano. Le sue decisioni sono appellabili davanti al collegio nazionale dei probiviri.
4. Le sue attribuzioni e modalità di funzionamento sono analoghe a quelle del corrispondente collegio nazionale dei probiviri.

Art. 12 - Organi tecnici Provinciali consultivi

1. Gli Organi tecnici Provinciali consultivi sono composti da un massimo di cinque componenti e sono nominati dallo stesso Comitato Direttivo Provinciale; operano sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato. I loro componenti operano singolarmente o collegialmente, su richiesta del Comitato Direttivo Provinciale, allo scopo di favorire - o svolgere per obiettivi - specifiche finalità gestionali o istituzionali.
2. Il Comitato Direttivo Provinciale assicura il finanziamento necessario per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 13 - Organi Tecnici Provinciali e Interprovinciali Operativi

1. Gli Organi Tecnici Provinciali e Interprovinciali Operativi, sono

costituiti allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali; sono composti da un minimo di cinque componenti ad un massimo di nove.

2. L'Assemblea Provinciale dei Delegati esercita funzioni di indirizzo politico locale; le funzioni di coordinamento e controllo dell'operato e dei risultati conseguiti sono esercitate dal Comitato Direttivo Provinciale, che ne riferisce all'Assemblea Provinciale dei Delegati. Le funzioni di indirizzo tecnico generale sono esercitate dagli Organi tecnici centrali operativi omologhi, in base all'ordinamento della struttura centrale del CAI.
3. I componenti degli Organi Tecnici Provinciali e Interprovinciali operativi sono nominati dal Comitato Direttivo Provinciale sulla base di indicazioni e designazioni delle Sezioni, degli stessi organi Tecnici Provinciali Operativi o per autocandidatura.
4. Le spese per il funzionamento degli Organi Tecnici, sia Operativi che Consultivi, sono a carico del bilancio del Gruppo Provinciale.

Art. 14 - Divieti e obblighi del Gruppo Provinciale

1. Il Gruppo Provinciale non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro Gruppo Provinciale, senza preventivo accordo con il Gruppo Provinciale interessato. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri Enti od Organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club Alpino Italiano.
2. Il Gruppo Provinciale si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club Alpino Italiano e ad usarlo anche per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni, in conformità a quanto stabilito nel Titolo I dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Art. 15 - Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il Comitato Direttivo Provinciale, trenta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria Provinciale dei delegati, trasmette a tutte le Sezioni ed alla Commissione Elettorale l'elenco dei componenti degli Organi centrali, incluso il Comitato Elettorale, e degli Organi del Gruppo Provinciale in scadenza, stabilendo un termine entro il quale allo stesso devono pervenire le candidature.
2. Le proposte di candidatura sono libere, avanzate dall'interessato o dalle Sezioni facenti parte del Gruppo Provinciale.
3. Il Comitato Direttivo Provinciale predispone quindi le relative schede di votazione con l'indicazione dei nominativi dei candidati - disposti in ordine alfabetico - predisponendo altri spazi liberi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome del candidato indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti.

4. Il voto per la designazione o per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:
 - apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato, stampato sulla scheda ufficiale ricevuta al momento della verifica dei poteri;
 - scrivendo nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda il nominativo di altro Socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare - senza possibilità di dubbio - il Socio che il delegato intende designare o eleggere.
5. Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in designazione o in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto. Risultano designati o eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti fino a ricoprire tutte le cariche in scadenza. In caso di parità si procede immediatamente al ballottaggio.
6. Per la validità della seduta e per il calcolo dei voti si applicano i principi stabiliti nel precedente art.6.
7. È escluso dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

**Art. 16 - Condizioni di eleggibilità e di
ineleggibilità alle cariche sociali**

1. Le cariche negli Organi del Gruppo Provinciale, inclusi gli Organi Tecnici Operativi Provinciali, sono a titolo gratuito, salvo rimborso spese, essendo le attività svolte a titolo di volontariato.
2. Tutti i candidati alle cariche negli Organi del Gruppo Provinciale, ivi compresi gli Organi Tecnici Interprovinciali Operativi e Consultivi, devono essere Soci iscritti ad una delle Sezioni costituenti il Gruppo Provinciale; devono essere maggiorenni, Soci ordinari o familiari ed avere normalmente almeno tre anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano, ad eccezione di diverse anzianità di iscrizione prescritte per specifiche cariche.
3. Il candidato alla carica di Presidente Provinciale deve aver maturato esperienza almeno per un intero mandato quale componente di un consiglio direttivo Sezionale o Provinciale.
4. Il candidato alla carica di Revisore dei conti nel Collegio Provinciale, al momento della elezione, deve essere in possesso di specifica competenza; non può intrattenere alcun rapporto professionale - anche occasionale o non retribuito - con il Club Alpino Italiano.
5. Il candidato alla carica di Probiviro nel Collegio Provinciale al momento della elezione deve aver ricoperto cariche per almeno un mandato all'interno del Gruppo Provinciale o delle Sezioni.
6. Non sono eleggibili alle cariche sociali del Gruppo Provinciale, inclusi gli Organi Tecnici Operativi Provinciali:
 - a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o periferiche;
 - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino

Italiano;

c) quanti sono stati destinatari di sanzioni disciplinari definitive di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzioni disciplinari di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;

d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal Regolamento Disciplinare o quanti, a qualunque titolo, hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrali o periferiche avanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;

e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva.

Art. 17 - Incompatibilità tra cariche sociali

1. Nessun Socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le eccezioni previste dal Regolamento Generale del CAI.

Art. 18 - Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

1. Al fine di verificare le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli Organi del Gruppo Provinciale, viene costituito il Comitato Elettorale Provinciale, composto da tre componenti, preferibilmente ma non necessariamente di Sezioni diverse, che possono alternarsi annualmente alla presidenza del comitato stesso.
2. I poteri e le funzioni della Commissione Elettorale sono quelli previsti dal Titolo III, Capo I, del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Art. 19 - Decorrenza e durata delle cariche elettive

1. Tutti gli eletti assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte dell'Assemblea Provinciale dei Delegati o del Comitato Direttivo Provinciale. Gli eletti agli Organi del Gruppo Provinciale al termine del loro mandato triennale mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro sostituti.
2. Tutte le cariche cessano con la decadenza triennale degli organi del Gruppo Provinciale indicati all'art. 5.
3. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo del Gruppo Provinciale una prima volta e lo possono essere ancora almeno dopo un anno di interruzione.
4. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi del Gruppo Provinciale sono indirizzate al Presidente Provinciale e per conoscenza al segretario del Comitato Direttivo Provinciale; le dimissioni dalla carica di componente degli Organi Tecnici Provinciali operativi e consultivi e/o relative commissioni, sono indirizzate al Presidente Provinciale e per conoscenza al segretario ed al Consigliere con specifica delega, del Comitato Direttivo Provinciale, i quali ne prendono atto e promuovono gli adempimenti

- necessari per la sostituzione.
5. Le assenze alle sedute degli Organi del Gruppo Provinciale devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della seduta, le assenze sono considerate ingiustificate.
 6. Il componente di uno degli organi del Gruppo Provinciale che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato, decade dalla carica.
 7. Il Segretario dell'organo dà comunicazione al Comitato Direttivo Provinciale che prende atto dell'eventuale decadenza e promuove gli adempimenti necessari per la sostituzione.
 8. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 20 - Sostituzione di componenti di Organi del Gruppo Provinciale decaduti prima del termine mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo del Gruppo Provinciale, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato avviene con la nomina del primo dei non eletti, con successiva ratifica della prima Assemblea Provinciale dei Delegati utile. In assenza di non eletti, la sostituzione avverrà nella prima Assemblea Provinciale dei Delegati utile.
2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito e decadrà alla scadenza degli organi del Gruppo Provinciale.

Art. 21 - Decorrenza e durata delle commissioni Provinciali

1. I componenti delle Commissioni Provinciali e Regionali sono nominati dal Comitato Direttivo Provinciale nella prima seduta utile, previa analisi dei curricula ricevuti dalle sezioni o in autocandidatura.
2. La scelta dovrà avvenire, compatibilmente con i nominativi presentati, nel rispetto sia della copertura del territorio del Gruppo Provinciale che delle varie discipline.
3. Nell'eventualità di dimissioni di uno dei componenti e non essendoci la disponibilità di una candidatura tra i non nominati, il Comitato Direttivo Provinciale dovrà richiedere a tutte le Sezioni nuove candidature e tra queste il Comitato Direttivo Provinciale sceglierà, nel rispetto delle condizioni di cui al secondo comma, il sostituito che ne assumerà l'anzianità.
4. Nell'ulteriore eventualità in cui non vi siano candidature da parte delle Sezioni o autocandidature, il Comitato Direttivo Provinciale potrà scegliere di far funzionare ugualmente la commissione Provinciale anche a numeri ridotti oppure, se sarà ritenuto il caso, con un Socio scelto dal Comitato Direttivo Provinciale che

interverrà quale referente per specifica attività, senza diritto di voto, in ogni caso nel rispetto del Regolamento OTCO CAI vigente.

5. I componenti nominati durano in carica per un triennio o sino alla scadenza del Comitato Direttivo Provinciale.

Art. 22 - Modifiche allo Statuto del Gruppo Provinciale

1. Le proposte di modifica allo Statuto del Gruppo Provinciale sono inoltrate in plico unico - nel testo integrale redatto dal Comitato Direttivo Provinciale e almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Provinciale dei Delegati - ai Presidenti delle Sezioni che ne cureranno la trasmissione a tutti i Delegati delle rispettive Sezioni.
2. L'Assemblea Provinciale dei Delegati convocata per discutere ed adottare proposte di modifica allo Statuto del Gruppo Provinciale è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per delega, della maggioranza dei delegati assegnati al Gruppo Provinciale; le modifiche sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti nel rispetto dei principi stabiliti nel precedente articolo 6.
3. L'adeguamento del presente Statuto alle modifiche dell'Ordinamento della struttura centrale è atto dovuto e deve essere effettuato entro il termine di un anno dalla comunicazione di adozione delle modifiche dell'Ordinamento del Club Alpino Italiano da parte del Comitato Direttivo Centrale; è adottato dal Comitato Direttivo Provinciale con propria delibera da portare ad approvazione dell'Assemblea Provinciale dei Delegati nella prima seduta utile.
4. Dopo ogni modifica dello Statuto CAI, del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano e dello Statuto del Gruppo Provinciale adottata dall'Assemblea Provinciale dei Delegati, il Comitato Direttivo Provinciale cura la collazione dei testi; la uniformazione delle parti dello statuto non modificate alle modifiche adottate, in particolare per quanto riguarda i termini utilizzati, le denominazioni di organi, strutture, uffici, il riordino della numerazione delle parti, i titoli e articoli, nonché il controllo dei riferimenti e dei rinvii esistenti. Gli interventi sopra indicati non costituiscono modifiche dello statuto.
5. Gli adeguamenti di legge del presente Statuto sono adottati dal Comitato Direttivo Provinciale con propria delibera da portare ad approvazione dell'Assemblea Provinciale dei Delegati nella prima seduta utile.

Art. 23 – Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio del Gruppo Provinciale è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga

erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

3. Il fondo patrimoniale di garanzia è costituito mediante segregazione degli avanzi di gestione.
4. Le entrate associative sono costituite dai contributi annuali della sede centrale del CAI, dai contributi ordinari annuali delle Sezioni Provinciali Socie, da proventi derivanti dalla gestione e da altre iniziative, da contributi liberali dei Soci, di associazioni o di enti pubblici e privati e da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.
5. L'Associazione può effettuare in qualunque momento raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del D.lgs. 117/2017. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
6. I fondi liquidi dell'Associazione che non siano necessari per le esigenze di cassa devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa. Le entrate sociali devono essere impiegate per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle statutariamente previste così come gli utili e gli avanzi di gestione, ove non ritenuti necessari per integrare il patrimonio associativo.

Art. 24 - Risorse Economiche

1. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali il Gruppo Provinciale dispone delle seguenti risorse economiche:
 - quote associative annuali stabilite dall'Assemblea Provinciale dei Delegati, che le Sezioni verseranno al Gruppo Provinciale per ciascun Socio iscritto al Sodalizio al 31 Dicembre dell'anno precedente;
 - contributi ordinari e straordinari delle Sezioni;
 - trasferimenti dalla Sede Centrale finanziati dalle quote associative annuali o da altre entrate della Sede Centrale;
 - contributi ordinari e/o straordinari di Enti Pubblici;
 - contributi, lasciti o donazioni di soggetti privati;
 - ogni altro tipo di entrata, anche derivante da eventuali attività economiche marginali intraprese a sostegno e/o per il perseguimento degli scopi istituzionali.
2. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Art. 25 - Bilancio d'esercizio e Relazione di missione

1. L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio, redatto dal Comitato Direttivo Provinciale, è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione.
3. La relazione di missione, redatta dal Comitato Direttivo Provinciale,

illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; inoltre documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie, ove svolte.

4. Il bilancio di esercizio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e secondo le disposizioni dell'Art. 13 del D.lgs. 117/2017. Il Comitato Direttivo Provinciale redige il bilancio consuntivo dello stesso dal quale devono risultare i beni, i contributi e/o i lasciti ricevuti ed accettati. Detto documento è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Provinciale dei Delegati.
5. Il Comitato Direttivo Provinciale redige il bilancio preventivo, che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Provinciale dei Delegati.
6. Non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o quote del patrimonio del Gruppo Provinciale anche nel caso di un suo scioglimento o liquidazione.

Art. 26 Bilancio sociale

1. Il bilancio sociale è redatto dal Comitato Direttivo Provinciale, al ricorrere dei presupposti di legge, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali. Dopo approvazione da parte dell'Assemblea Provinciale dei Delegati è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet del Gruppo Provinciale secondo le tempistiche previste dalla legge.

Art. 27 Libri sociali

1. Il Gruppo Provinciale predispone i seguenti libri:
 - a) il libro dei Soci (elenco delle Sezioni Cai Alto Adige);
 - b) il libro delle assemblee e delle relative delibere, dell'Assemblea Provinciale dei Delegati in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) i libri delle riunioni e delle delibere con relativi verbali del Comitato Direttivo Provinciale, dell'organo di controllo e di ogni altro organo sociale;
 - d) il libro con gli elenchi degli istruttori, accompagnatori e operatori sezionali delle Sezioni associate.
 - e) L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
 - f) L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
 - g) L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.
2. I Soci personalmente o tramite i delegati e i presidenti delle Sezioni hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta da presentare al Comitato Direttivo Provinciale

dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 28– Scioglimento

1. Essendo il Gruppo Provinciale costituito come Ente di Terzo Settore, lo scioglimento avverrà ai sensi della legislazione in materia (art. 9 del D.lgs. 117/2017 - Codice Terzo Settore ed eventuali ss.mm.) ed il suo patrimonio sarà devoluto, su designazione dell'Assemblea Provinciale dei Delegati e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo (RUNTS), ad altro Gruppo Provinciale o Regionale del CAI, purché costituito come ETS ai sensi dello art. 46 comma 5 del Regolamento Generale del CAI.

Art. 29 Rinvio allo Statuto ed al Regolamento Generale del CAI

1. Per quanto non espressamente trattato nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni dello Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano in quanto applicabile, nonché alla normativa vigente sugli Enti del terzo settore (Codice del Terzo Settore e disposizioni attuative) e, in mancanza, alle norme del Codice Civile.
2. Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, tra cui quelle previste dal D.lgs. 117/2017: non producono effetto e si hanno come non apposte le clausole che possano essere ritenute in contrasto con dette disposizioni inderogabili.
3. Il Comitato Direttivo Provinciale è autorizzato ad inserire nel presente statuto ogni altra disposizione necessaria per adeguarlo alle prescrizioni del Terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017 ed alle norme di attuazione, nonché alle eventuali modifiche richieste dall'ente di controllo interno del CAI (Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo) cui compete l'Approvazione degli statuti territoriali.
4. Il presente statuto avrà decorrenza dopo l'approvazione da parte del CAI Nazionale, Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo,

II SEGRETARIO

II PRESIDENTE

F.to ZANELLA Carlo
F.to Notaio Federica Isotti L.S.